

**AGRICOLTURA E AMBIENTE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE**

**VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**N. 7319 in data 13-12-2018**

**OGGETTO :** APPROVAZIONE DELLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETA' COGNE ACCIAI SPECIALI SPA, DI AOSTA, CON P.D. N. 6011 DEL 28 DICEMBRE 2012 E S.M.I. CONCERNENTE L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI TRATTAMENTO TERMICO BARRE GADDA 3 COLLEGATO AL PUNTO DI EMISSIONE E73, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006.

Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale";
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012, concernente il rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, già rilasciata alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, con provvedimento dirigenziale n. 4446 del 26 ottobre 2007 e successive integrazioni e modificazioni;
- richiamata la nota prot. n. 371/18 in data 26 ottobre 2018, ns. prot. n. 6891/TA pari data, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha comunicato la modifica non sostanziale concernente l'installazione di un nuovo impianto di trattamento termico barre GADDA 3 collegato al punto di emissione E73;
- richiamata la nota prot. n. 6975/TA del 31 ottobre 2018 con cui viene convocata la conferenza dei servizi in modalità semplificata, secondo quanto previsto dall'art. 14-bis della L. 241 del 7/08/1990, come sostituito dall'art. 1, c. 1 del d.lgs. 12/2016;

- Rilevato che, con nota prot. n. 7298/TA in data 13 novembre 2018, la scrivente Struttura ha comunicato alla Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. la richiesta di provvedere al pagamento degli oneri istruttori, ai sensi della D.G.R. n. 1878 in data 28 dicembre 2017;
- preso atto che l'attestazione di pagamento degli oneri di cui al punto precedente è prevenuta in data 20 novembre 2018, nota prot. n. 394/18, acquisita in medesima data al prot. n. 7482/TA;
- preso atto del parere tecnico positivo condizionato espresso da ARPA con nota prot. n. 13398 in data 23 novembre 2018, ns. prot. n. 7588/TA in data 23 novembre 2018;
- preso atto che nell'ambito della citata conferenza dei servizi svoltasi in modalità semplificata non sono pervenuti pareri di competenza ostativi la realizzazione dell'impianto oggetto di richiesta, come evidenziato nella nota inerente gli esiti del procedimento istruttorio inviata alle parti interessate in data 28 novembre 2018, prot. n. 7690/TA;
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto Unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" ed in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 994 in data 20 agosto 2018 recante "Definizione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale", con decorrenza 17 settembre 2018;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28.12.2017 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato, con decorrenza 17 settembre 2018, con deliberazione della Giunta regionale n. 1111 in data 14 settembre 2018;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 29/07/2016 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

#### DECIDE

1) di approvare la modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rinnovata con provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012 alla Società Cogne Acciai Speciali SpA di Aosta, concernente l'installazione di un nuovo impianto di trattamento termico barre GADDA 3 collegato al punto di emissione E73;

2) di stabilire che il punto di emissione E73 dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

##### 2.1) Limite di emissione in atmosfera e frequenze di autocontrollo:

Punto di emissione	Impianto/Fase di processo	Sistema di abbattimento	Portata di riferimento* (Nm <sup>3</sup> /h)	Sostanza inquinante	LIMITI DI RIFERIMENTO		
					Concentrazione** (mg/Nm <sup>3</sup> )	Flusso di massa (kg/h)	Frequenza autocontrollo
E73	Aspirazione forno di trattamento termico GADDA 3 (reparto TTF)	Nessuno	6150	NO <sub>x</sub> (espressi come NO <sub>2</sub> )	250 (rif. 5% di O <sub>2</sub> )	Vedi nota	Annuale

\* La misura della portata è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento indicativo e non costituisce un limite ai fini fiscali.

\*\* Valori riferiti alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa

Nota: per quanto riguarda il valore del limite espresso come flusso di massa, si rimanda alla determinazione assunta nell'apposito tavolo tecnico per la definizione di un criterio comune di calcolo per tutti gli impianti di trattamento termico, a seguito del quale si provvederà a inserire tale limite.

## 2.2) Metodi di misura alle emissioni in atmosfera

I metodi da adottare per la verifica dei limiti di emissione in atmosfera sono riportati nella tabella seguente.

Gli autocontrolli devono essere condotti dall'azienda nelle più gravose condizioni di funzionamento ai fini dell'emissione di inquinanti in atmosfera.

Grandezza misurata	U.M.	Metodo	Specifiche
Portata, velocità, temperatura, pressione	Nm3/h	Nm3/h UNI EN 16911-1*	
Ossidi di azoto (NOx)	mg/Nm3	UNI EN 14792 oppure UNI EN 10878	Deve essere condotto un monitoraggio di durata pari ad almeno 60 minuti del singolo parametro misurato secondo il metodo indicato, con determinazione del valore medio misurato nell'intero periodo di monitoraggio. Per la verifica del rispetto del limite di emissione si fa riferimento al valore medio misurato nel periodo di monitoraggio (secondo quanto previsto dall'Allegato VI – punto 2.3 alla parte V del Dlgs 152/06).

\* Il metodo UNI 10169 previsto dal PD n. 6011 del 28/12/2013 per la misura della portata è stato ritirato e sostituito dal metodo UNI EN 16911-1. Pertanto, il metodo UNI EN 16911-1 verrà considerato il metodo ufficiale per la misura della portata, della velocità, della temperatura e della pressione.

## 2.3) Messa in esercizio e messa a regime dell'impianto

La messa in esercizio dell'impianto deve essere comunicata alle autorità di controllo con un preavviso di almeno 15 giorni.

Il periodo previsto per la messa a regime dell'impianto è pari a 3 mesi a decorrere dalla comunicazione di messa in esercizio, al termine del quale dovranno essere effettuate le misure di messa a regime, ovvero dovranno essere condotti due campionamenti in due giornate non consecutive nei 10 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le risultanze dei controlli di messa a regime, così come i risultati degli autocontrolli periodici successivi, dovranno essere inoltrati alle autorità competenti per le rispettive verifiche.

3) di inserire la tabella riportata al punto 2.1) del presente provvedimento nella tabella riportata al punto 3, lettera a), paragrafo "Impianti non IPPC ricompresi in AIA" del P.D. 6011/2012;

4) di stabilire che la Struttura organizzativa valutazione ambientale e tutela della qualità dell'aria notifichi il presente provvedimento alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., alla Stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Amministrazione regionale;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione regionale.

L'ESTENSORE  
-Xavier CORNAZ-

IL DIRIGENTE  
- Paolo BAGNOD -

PAOLO BAGNOD

**Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile**

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

---

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 14/12/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO